

Legge regionale 08 giugno 1978, n.37

Integrazioni alla L.R. n. 18 del 12-3-1977 - Istituzione del servizio di assistenza alle famiglie, alla maternità, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva

ARTICOLO 1

Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 sono inseriti i seguenti comma:

La Regione istituisce corsi per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale degli asili nido di cui alla Legge regionale 24 marzo 1973, n. 16.

Il programma dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento deve corrispondere alle finalita' stabilite dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla Legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 e deve essere indirizzato alla conoscenza dell'intero arco dei bisogni del bambino fino al terzo anno di vita.

ARTICOLO 2

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 15 della Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 sono inseriti i seguenti comma:

A coloro che frequentano i corsi di perfezionamento di cui al presente articolo sono corrisposte le provvidenze per il diritto allo studio, secondo la normativa regionale vigente per le scuole di formazione professionale.

Le ore di frequenza dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione di cui al presente articolo sono riconosciute come normale orario di lavoro.

ARTICOLO 3

All'articolo 23 della Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 e' aggiunto il seguente comma:

E' abrogata la Legge regionale 7 aprile 1975, n. 24.

ARTICOLO 4

L'articolo 24 della Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 e' sostituito con il seguente:

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati annualmente con legge di bilancio.